

# Svizzera, capitali in trappola

*Le banche elvetiche vietano i prelievi o gli spostamenti di denaro se non si dimostra la regolarità fiscale dei depositi. E i clienti portano gli istituti di credito in tribunale*

Prelievi in contanti vietati o limitati in Svizzera se non si dimostra la regolarità fiscale del denaro. E i clienti stranieri portano le banche

in tribunale. Le prime sentenze hanno dato verdetti contrastanti e ora a occuparsene saranno i giudici di appello. Il quadro della situazione e i possibili scenari sono sta-

ti approfonditi ieri a Milano nel corso del convegno sulla voluntary disclosure organizzato dalla Fondazione Antonio Uckmar.

*Stroppa a pag. 30*

*VOLUNTARY DISCLOSURE/ Convegno Fondazione Uckmar fa il punto della situazione*

## Svizzera, banche in tribunale

*Prelievi? Se il denaro è pulito. E il cliente va dal giudice*

DI VALERIO STROPPA

**P**relievi in contanti vietati o limitati in Svizzera se non si dimostra la regolarità

fiscale del denaro. E i clienti stranieri portano le banche in tribunale. Le prime sentenze hanno dato verdetti contrastanti e ora a occuparsene saranno i giudici di appello. Con lo scambio automatico di informazioni sempre più incombente e l'autoriciclaggio in arrivo, però, gli evasori che detengono capitali non dichiarati negli istituti di credito elvetic si ritrovano stretti tra due fuochi: non solo quello «nemico» di governi e tax authorities nazionali, ma anche quello «amico» delle stesse banche. A tracciare il quadro della situazione è stato ieri **Paolo Bernasconi**, avvocato luganese e professore emerito dell'università di San Gallo, intervenuto al

convegno sulla voluntary disclosure organizzato ieri a Milano dalla **Fondazione Antonio Uckmar**.

Tutto parte da una presa di posizione della Finma (l'autorità federale che in Svizzera vigila sui mercati finanziari) emanata il 22 ottobre 2010 in relazione al rischio legale e reputazionale degli intermediari. «Questo ha dato luogo a una serie di decisioni interne da parte delle banche volte a minimizzare le possibilità di essere coinvolte in procedimenti, penali o fiscali, capaci di minare l'immagine dell'istituto o dei suoi dirigenti», spiega Bernasconi, «tali strette hanno portato negli ultimi due anni a scelte ancora più drastiche. Quasi tutte le banche hanno introdotto per i clienti residenti all'estero limiti o addirittura divieti nei prelievi o nei bonifici verso conti intestati a società di paesi black list». Dando luogo a un vero e proprio contenzio-

so: diritto di proprietà (del cliente) contro diritto alla reputazione (della banca). Con in mezzo l'obbligo di mandato che regola il rapporto contrattuale. «In molti casi si è finiti davanti al giudice», prosegue il professore elvetico, «vi sono procedimenti presso le corti civili di Lugano, Ginevra, Zurigo. A prescindere dagli esiti, il cambiamento è epocale: sono venuti meno molti di quei servizi che le stesse banche avevano offerto per decenni agli evasori di tutto il mondo, trasformando la sicura cassaforte di un tempo in una sorta di limbo per i capitali offshore».

**Giuseppe Corasaniti**, professore di diritto tributario all'università di Brescia, ha quindi ricordato i vari tavoli sui quali si sta giocando la partita dello scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali: dal common reporting standard dell'Ocse, alla Fatca americana, per arrivare alla direttiva 2011/16/ Ue in ambito comunitario. «Tutti questi accordi richiederanno negoziati e convenzioni operative», spiega Corasaniti, «ci vorrà tempo. Si può

ipotizzare il 2017 come anno di partenza a regime della collaborazione a livello Ocse. Certo è che, dopo l'adesione da parte di paesi e territori finora notoriamente restii a fornire questo tipo di dati, la voluntary disclosure assume una rilevanza fondamentale». Da qui l'auspicio, condiviso da tutti i partecipanti ai lavori, di una rapida emanazione della norma primaria in discussione in parlamento. «Alla luce di questo ritardo, l'attuale finestra per l'adesione (30 settembre 2015, ndr) dovrebbe essere ampliata», aggiunge Corasaniti, «inoltre la tutela penale andrebbe allineata almeno a quella garantita nel 2009 a chi, con lo scudo fiscale, ha potuto regolarizzare i propri capitali restando anonimo e pagando un'imposta a forfait ben inferiore ai costi della collaborazione volontaria».

Sul tema è intervenuto **Giuseppe Iannaccone**, avvocato specializzato nel diritto penale commerciale, secondo cui «l'obbligo di segnalazione alla procura della repubblica al termine della procedura volontaria serve a consentire al pm


di valutare se oltre ai reati eventualmente coperti dalla voluntary vi sono altri fatti perseguibili». L'ombrello penale del ddl attualmente in discussione, infatti, non si estende ai reati societari. Ed è evidente che «in molti casi i capitali costituiti all'estero originano proprio da ricchezze sottratte alla società da soci o amministratori», prosegue Iannaccone, «ren-

dendo in questi casi consigliabile un'istanza di collaborazione anche da parte della società stessa, ove possibile». **Victor Uckmar**, presidente della Fondazione

ne Antonio Uckmar, ha sottolineato le difficoltà di ricostruire puntualmente e in maniera analitica i redditi finanziari prodotti dai capitali non dichiarati per un periodo

variabile da 4 a 10 anni. Mentre sul possibile accordo fiscale Italia-Svizzera Bernasconi ha affermato che «l'offerta dalla Svizzera, basata sul modello Rubik (oggi osteggiato da Ocse e Ue) poteva avere un senso quando è stato proposto cinque anni fa. Oggi una simile impostazione appare superata, perché il treno dello scambio di informazioni va più veloce e arriverà prima alla meta».

© Riproduzione riservata



Paolo Bernasconi



Victor Uckmar



Giuseppe Iannaccone



Giuseppe Corasaniti

Software 96,00

**Italia Oggi**

**Svizzera, capitali in trappola**

Limiti al reato di autoriciclaggio

SOFTWARE 96,00

INPOSTE E TASSE

**Svizzera, banche in tribunale**

Prelevi? Se il denaro è pulito. E il cliente va dal giudice

VD